

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 199/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 19 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Antonio Patierno, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1) RICORSO DEL PESCINA VALLEGIOVENCO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI;**

- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BIRINDELLI ALESSANDRO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DE ANGELIS STEFANO,**

**INFLITTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/PESCINA DEL 7.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)

La C.G.F., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Pescara Vallegiovenco S.r.l. di Pescara (Aquila), in due distinti appelli li respinge.  
Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

#### **2) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CIASCA FEDERICO SEGUITO GARA ALESSANDRIA/LECCO DEL 7.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco, riduce ad una sola giornata la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Ciasca Federico.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo

#### **3) RICORSO DELL'U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PERGOCREMA/PERUGIA DEL 7.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. di Crema (Cremona). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO DEL F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**
- AMMENDA DI €5.000,00 ALLA RECLAMANTE;
  - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.3.2010 AL SIG. ALESSANDRO FRANCESCO;
  - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. CAMPOLO SERGIO QUINTO;
  - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GRILLO SIMONE, SEGUITO GARA IGEA VIRTUS BARCELLONA/MELFI DEL 7.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Igea Virtus Barcellona S.r.l. di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 5) RICORSO DEL VALDELSA COLLIGIANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COLLIGIANA/SACILESE DEL 28.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 2.3.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Valdelsa Colligiana S.r.l. di Colle di Val D'Elsa (Siena). riduce la sanzione dell'ammenda, inflitta alla reclamante, ad € 2.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

- 6) RICORSO DEL VALDELSA COLLIGIANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. VANOLI RODOLFO SEGUITO GARA BELLARIA IGEA M./COLLIGIANA DEL 7.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. uff. n., 116/DIV del 9.3.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Valdelsa Colligiana S.r.l. di Colle di Val D'Elsa (Siena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 7) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORRENT NICOLA SEGUITO GARA LECCO/FIGLINE DEL 14.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 19 marzo 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete